Allegato B - Schede F.I.P. 1996 relative ai Settori Turismo e Termalismo (art. 4).

SCHEDA TURISMO

Obiettivo: Favorire la qualificazione e il potenziamento delle strutture ricettive e degli impianti turistici con particolare riferimento agli interventi previsti nelle azioni sottoindicate:

Azione n. 1 - *Qualificazione e potenziamento delle strutture alberghiere*. L'azione comprende la realizzazione di nuovi posti letto alberghieri; la dotazione delle strutture alberghiere di infrastrutture complementari atte a migliorare qualitativamente l'offerta; l'adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela igienico-sanitaria; la realizzazione di ascensori e di interventi per migliorare la compatibilità ambientale (risparmio energetico, contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento acque, ecc.). Sono esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere.

Azione n. 2 - *Interventi turistici per migliorare la funzione di parchi naturali*. L'azione comprende gli interventi turistici in aree parco o direttamente funzionali alla fruizione dei parchi naturali ed in particolare alla realizzazione e al miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (alberghi, campeggi, affittacamere), di strutture turistiche complementari per attività sportive e ricreative connesse alla realtà naturalistica. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere.

Azione n. 3 - *Miglioramento degli impianti di risalita*. L'azione comprende la sostituzione, la manutenzione e la revisione tecnica degli impianti di risalita, che non comportino incremento di capacità ricettiva del sistema sciistico.

Azione n. 4 - *Adeguamento strutture ricettive per il turismo sociale*. L'azione comprende la ristrutturazione e il miglioramento delle strutture ricettive per il turismo sociale (case per ferie) disciplinate dalla L.R. 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), con priorità per gli interventi di adeguamento alle norme in materia di igiene, sanità, sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche e per gli interventi diretti a migliorare la compatibilità ambientale (risparmio energetico, contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento delle acque, ecc).

Beneficiari: Piccole imprese operanti nel settore turistico per la realizzazione degli interventi individuati nelle Azioni 1 - 2 - 3; Enti e Associazioni operanti senza scopo di lucro per la realizzazione degli interventi individuati nell'Azione 4.

Tipo ed entità del finanziamento: Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50% della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione pari a L. 500.000.000 per intervento e per soggetto. Per le Azioni 1 e 3 sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a L. 100.000.000, per le Azioni 2 e 4 sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a L. 50.000.000.

La spesa ammissibile comprende gli interventi strutturali e le connesse attrezzature e arredi.

Il contributo è liquidato previa presentazione di apposita cauzione fidejussoria (bancaria o assicurativa), di importo pari al contributo concesso a garanzia della realizzazione del progetto e restituzione del contributo stesso, che sarà progressivamente svincolata dopo l'ultimazione dei lavori, in relazione alle rate costanti annue versate a rimborso del finanziamento.

Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile, sarà applicata la rivalutazione per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente.

Tempi: Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo l'1 gennaio 1996.

Domande: Corredate da: relazione illustrativa dell'intervento proposto, che specifichi finalità, caratteristiche generali dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali, interaziendali, o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche tecniche dell'intervento; progetto definitivo (redatto secondo le indicazioni fornite dal comma 4, art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata e integrata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101); per gli impianti di risalita anziché il progetto definitivo si richiedono gli elaborati progettuali in relazione al tipo di intervento, secondo i parametri definiti dalla D.G.R. n. 128-39051 del 10 luglio 1990; dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori e opere edili); concessione o autorizzazione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, (qualora non ancora rilasciata dovrà essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione); certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio (per le sole imprese). Le domande e relativa documentazione dovranno essere presentate in conformità alle norme in materia di imposta di bollo.

Criteri di selezione dei progetti: Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale, dell'idoneità tecnica-economica, della validità rispetto agli obiettivi di ciascuna azione, tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutività. Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio risulta:

Caratteristiche dell'intevento:	Punti max
- idoneità tecnica e funzionale	2
- congruità dei costi	2
- ipotesi gestionale	2
Finalizzazione dell'intervento:	**Punti max**
- corrispondenza e significatività agli obiettivi dell'Azione	6
- contributo allo sviluppo locale e all'occupazione	2
- intervento non rientrante nelle aree del Regolamento C.E.E. 2081/93	4

Fattibilità dell'intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche e finalizzazione dell'intervento deve essere moltiplicata per i coefficienti

sotto indicati)

- immediata cantierabilità	x 1,5
- fattibilità tecnico-amministrativa	x 1
- intervento non fattibile	0

Ogni intervento sarà sottoposto a valutazione in riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sarà effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta Regionale e composto da funzionari della Regione esperti in materie turistiche. La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinerà il punteggio finale ottenuto dal progetto. Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.

L'ammissione ai contributi sarà deliberata dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La Giunta Regionale determinerà con la medesima deliberazione le modalità necessarie all'attuazione degli interventi.

Scadenza: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'approvazione della presente scheda.

Settore regionale a cui presentare le domande: Settore Turismo, Sport e Tempo libero.

SCHEDA TERMALISMO

Obiettivo: Favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo del sistema termale piemontese, mediante la destagionalizzazione dell'attività, riorganizzando e qualificando maggiormente la ricettività alberghiera e gli stabilimenti di cura. Gli interventi ammissibili sono:

a - ristrutturazione e ammodernamento degli stabilimenti termali nei loro vari reparti di cura tradizionali (lutoterapia, balneoterapia, inalazioni, autroterapia, idropinoterapia, ecc.) e di cure alternative ed innovative, finalizzate al benessere e al fitness (nuovi gabinetti per massaggi, cure estetiche, ecc.); loro dotazione di impianti per attività di tipo termalistico (piscine termali, bagni romano-irlandesi, ecc.);

b - miglioramento degli standard qualitativi degli alberghi, loro adeguamento a norme tecniche concernenti strutture e impianti, loro caratterizzazione ad una fruizione turistico termale mediante la realizzazione di strutture complementari e specialistiche (palestre, piscine, gabinetti terapeutici per cure benessere, fitness, ecc.). Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere.

Beneficiari: Enti e aziende a prevalente capitale pubblico, imprese che gestiscono impianti termali ed idropinici, imprese operanti nel settore turistico.

Tipo ed entità del finanziamento: Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50% della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione concedibile pari a L. 2.000.000.000 per gli interventi su stabilimenti termali e L. 500.000.000 per gli interventi sugli alberghi. Sono ammissibili interventi per lotti funzionali il cui costo di investimento non sia inferiore a L. 100.000.000.

Nel caso di interventi su stabilimenti termali di proprietà di Enti e Aziende a prevalente capitale pubblico il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile di cui 80% a rimborso quinquennale e 20% a fondo perduto; l'importo massimo di contributo concedibile è pari a L. 2.000.000.000.

Il contributo è liquidato previa presentazione di apposita cauzione fidejussoria (assicurativa o bancaria), di importo pari al contributo concesso a garanzia della realizzazione del progetto e restituzione del contributo stesso che sarà progressivamente svincolata dopo l'ultimazione dei lavori in relazione alle rate costanti versate a rimborso del finanziamento.

Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile sarà applicata la rivalutazione per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente.

Tempi: Realizzazione ed ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo l'1 gennaio 1996.

Domande: Corredate da: relazione illustrativa dell'intervento proposto che specifichi finalità, caratteristiche generali dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali, interaziendali o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche tecniche dell'intervento; progetto definitivo (redatto secondo le indicazioni fornite dal comma 4, art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata e integrata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101); dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori e opere edili); concessione ed autorizzazione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (qualora non ancora rilasciata dovrà essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione ovvero entro e non oltre i termini fissati per l'atto di accettazione del contributo); certificato di iscrizione al registro delle imprese. La domanda e relativa documentazione dovranno essere presentate in conformità alle norme in materia di imposta di bollo.

Criteri di selezione dei progetti: Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale dell'idoneità tecnica-economica, della validità rispetto agli obiettivi tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutività. Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio risulta:

Caratteristiche dell'intevento:	Punti max
- idoneità tecnica e funzionale	2
- congruità dei costi	2
- ipotesi gestionale	2
Finalizzazione dell'intervento:	
- corrispondenza e significatività rispetto agli obiettivi della scheda guida	6
- contributo allo sviluppo locale e all'occupazione	2
- caratterizzazione termale degli esercizi alberghieri o dotazione di strutture e impianti alternativi e innovativi per gli stabilimenti termali	2

Fattibilità dell'intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche e finalizzazione dell'intervento deve essere moltiplicata per i coefficienti sotto indicati)

- immediata cantierabilità	x 1,5
- fattibilità tecnico-amministrativa	x 1
- intervento non fattibile	0

Ogni intervento sarà sottoposto a valutazione in riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sarà effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta Regionale e composto da funzionari regionali esperti in materie turistiche e termali.

La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinerà il punteggio finale ottenuto dal progetto.

Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti della disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.

L'ammissione ai contributi sarà deliberata dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La Giunta Regionale determinerà con la medesima deliberazione le modalità necessarie all'attuazione degli interventi.

Scadenza: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'approvazione della presente scheda.

Settore regionale a cui presentare le domande: Settore Turismo, Sport e Tempo libero.

Legge regionale 30 aprile 1996, n. 20
Seconda integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996»

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996», sono approvati, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale», così come modificata dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 41, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996 dei seguenti Enti:

a) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

b) Parco naturale Alta Valsesia;

c) Ente di gestione del Parco regionale la Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo;

d) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996

Enzo Ghigo

La presente legge verrà anche pubblicata, con gli Allegati, in un supplemento speciale al Bollettino Ufficiale.

Legge regionale 30 aprile 1996, n. 21
Modificazione dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale»

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione stipula le convenzioni di cui all'articolo 11 in deroga alla materia normata dal titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 ed in conformità ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati dalla Giunta regionale».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dall'articolo 45, comma 6, dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996

Enzo Ghigo

Legge regionale 30 aprile 1996, n. 22
Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge: